



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO RISORSE UMANE**

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Adeguamento indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio Comunale in attuazione della LEGGE 30/12/2021, N. 234, ART. 1 Commi 583 587. Impegno spesa

Data 18 AGO, 2023

Atto n° 2241

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 18 AGO, 2023

Il Dirigente

Flo **Dott. Giorgio La Malfa**

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** In ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 20.144,42 è imputata al Cop. 10/10 Imp. 901/23 € 47.970,70 Cop. 10/10
Imp. 901 Bil. 2024 - 1714,83 Cop. 650 Imp. 904/23; € 4077,50 Cop. 650
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria Imp. 904 Bil. 2024

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 18 AGO, 2023

Il Dirigente

Flo **Dott. Giuseppe Sulsent**

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Preso atto che in data 31/07/2023 con deliberazione n. 315 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione avente per oggetto : " Adeguamento indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco Assessori e presidente del Consiglio Comunale in attuazione della LEGGE 30/12/2021, n. 234, ART. 1 Commi 583 587. Atto di indirizzo" ;

Premesso che la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, commi 583-587-G.U. n. 310/2021 S.O. n. 49) prevede un incremento delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e Presidente del Consiglio, come segue :

- ✓ a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione del Sindaco è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, pari a € 13.800,00 (come da Delibera Conferenza

permanente Stato-Regioni- Province autonome n. 215 del 30/10/2012), nella misura indicata all'art. 1, comma 583, che , per il comune di Vittoria , corrisponde al 45%;

✓ per gli anni 2022 e 2023 l'adeguamento è fissato invece, rispettivamente, al 45% e al 68%, della percentuale prevista nel punto precedente;

✓ di conseguenza sono rideterminati anche gli importi delle indennità di funzione spettanti per il triennio 2022 – 2024 a Vice –Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio, con applicazione delle percentuali 75% e del 60% previste dagli artt. 4 e 5 del DM 119/2000 di quanto spetta al Sindaco;

Premesso che l'art. 13, comma 51, della Legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 prevede che: “Gli enti della Regione Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234” ;

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del “ Regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”

Vista la circolare n. 28 del 17.06.2022, prot. n. 10253 del 17/06/2022, emanata dall'assessore regionale alle autonomie locali e della finanza pubblica – dipartimento delle autonomie locali - servizio 1 “Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali”, ad oggetto “Aumento indennità amministratori locali - commi 583,584 e 585 che porta a conoscenza che l'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 ha reso applicabile in Sicilia con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583,584, e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234;

VISTI in particolare i commi da 583 a 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024), entrata in vigore lo scorso 1 gennaio , che recitano:

583. “ A decorrere dell'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2021 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2021 n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) **45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;**
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119”;

Considerato che la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2023 all'art. 2 comma 1°) testualmente recita: “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali.”

Visto l'allegato n. 2 al documento di sintesi delle decisioni assunte dalla C.R-AA.LL nella seduta del 29.03.2023 avente per oggetto “Definizione dei criteri di determinazione del concorso della regione alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali e delle modalità di attribuzione del concorso medesimo ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale del 22 febbraio 2023 n. 2)

Visti i D.A. Regione Sicilia – Assessorato delle Autonomie e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali- n. 260/serv. 4 del 30/06/2023 e i relativi allegati tab. nn. 1-2-3 e, Decreto Assessoriale n. 261/ Ser. 4 tab. allegate n. 4 e n. 5 del 04/07/2023 dove sono stati pubblicati i riparti definitivi della somma annua assegnate ai singoli comuni a titolo di concorso per l'incremento delle indennità spettanti agli amministratori degli Ente della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale del 22 febbraio 2023 n. 2;

Considerato che per l'anno 2022 non si è ritenuto voler applicare la norma prima descritta;

Considerato quindi, che in sede di prima applicazione, tale indennità, in conformità alle norme prima richiamate, deve essere adeguata al 68% della suddetta percentuale per l'anno 2023 e del 100% per l'anno 2024;

Considerato che, l'importo da applicarsi per il 2023 si ottiene calcolando il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune, mentre, per il 2024 sarà corrisposto l'intero differenziale previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

visto l'art. 82 del D.lgs 267/2000 recante disposizioni in materia di indennità di funzione gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265, che, in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilisce:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.001 e fino a 100.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 50.001 e fino a 100.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco;

Considerato che la norma prima richiamata, pur non incidendo direttamente nell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dell'art. 19, comma 4, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 nel testo modificato dall'art. 5 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22;(30% dell'indennità massima prevista per il Sindaco)

Vista la nota prot. n. 1580 del 05.01.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazioni delle predette percentuali, ha chiarito che “*tanto premesso, al fine di*

evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

Vista la circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto : “ Precisazioni sulla base di calcolo per le nuove indennità dei Sindaci “, con la quale si è precisato che “il legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma è quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano , pari a 13.800,00 euro;

Attese le indicazioni verbali acquisite del Sindaco secondo cui le indennità del Sindaco e dei componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale in esecuzione alle norme prima richiamate debbano essere incrementate, in misura corrispondente al ristoro assegnato dalla Regione Sicilia al fine di non aggravare il Bilancio dell'Ente.

Dato atto che:

- Di conseguenza, viene rideterminata anche l'indennità di fine mandato spettante al sindaco ex artt. 82, comma 8, lett. f) TUEELL e D.M. 119/2000, commisurata all'indennità mensile per ciascun anno di mandato;
- Rimangono ferme, invece le norme di cui all'art. 82, commi 1 e 5 TUEELL che prevedono, rispettivamente, l'abbattimento delle indennità nella misura del 50%, nel caso di Amministratori con qualifica di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa non retribuita e il” divieto di cumulo”;
- Resta invariata anche la disciplina relativa alla quantificazione del gettone di presenza dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione fermo restando che l'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dal Consigliere ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 (pari al 30% dell'indennità del Sindaco)

Dato atto che l'attuale misura delle indennità di Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Presidenti del Consiglio Comunale che ha tenuto nel tempo conto degli aumenti e delle riduzioni rispetto ai parametri tabellari ex D.M. 119/2000, risulta la seguente:

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Importo tabellare D.M. 119/2000	Importo ex. DD.G.C 231/2000 e 182/2002 Comprensivo degli incrementi ex art. 2 comma 1 lett. b) e c) del DM. 119/2000	Misura Attuale con riduzione del 10% L. Finanziaria 2006
Sindaco	€ 4.131,66	€ 4.343,64	€ 3.908,28
Vice Sindaco	€ 3.098,75	€ 3.253,69	€ 2.928,32
Assessori Comunali	€ 2.479,00	€ 2.602,95	€ 2.342,65
Presidente del C. comunale	€ 2.479,00	€ 2.602,95	€ 2.342,65

Verificato che, per effetto delle citate disposizioni di legge l'indennità di funzione del Sindaco, è rideterminata come segue:

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Indennità lorda mensile prevista D.M. 119/2000 con riduzione del 10% A	Indennità mensile Presidente di Regione B	Indennità a regime dal 2024 $C = B * 45\%$	Differenziale indennità $D = (C - A)$	Indennità 2023 $E = A + D * 68\%$
Sindaco	€ 3.718,49	€ 13.800,00	€ 6.210,00	€ 2.491,51	€ 5.412,72

*La misura è dimezzata per lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita ex art. 82, comma 1 TUELL

Precisato che :

Il differenziale incrementale sul quale calcolare le percentuali di aumento per gli anni 2022 e 2023 è stato calcolato tra l'indennità di funzione attuale e il nuovo importo a regime nel 2024 (cd. Criterio della spesa storica) e non tra l'indennità tabellare ex art. DM 119/2000 e il nuovo importo a regime nel 2024 (cd. Criterio della spesa teorica); ciò in aderenza alla nota del MEF prot. 1580 del 5/01/2022, che fa riferimento "al differenziale incrementale tra la pregressa indennità funzione attribuita e il nuovo importo a regime..."

Considerato che ai sensi della normativa vigente le indennità di funzione di vice –Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale risultano quantificate come segue :

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Indennità lorda mensile prevista D.M. 119/2000 con riduzione del 10% A	Indennità 2023 $= E * 75\%$	Indennità 2024 $= C * 75\%$
Vice-Sindaco	2.788,87	4.059,54	4.657,50

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Indennità lorda mensile prevista D.M. 119/2000 con riduzione del 10%	Indennità 2023 $= E * 60\%$	Indennità 2024 $= C * 60\%$
Assessori / Presidente del C. Comunale	2.231,09	3.247,54	3.726,00

*La misura è dimezzata per lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita ex art. 82, comma 1 TUELL

Ritenuto che, secondo le indicazioni verbali ricevute dal Sindaco, i suddetti incrementi teorici previsti dalle norme debbano ricevere ,specifica copertura finanziaria nelle somme stanziare dalla Regione , e per non gravare sul bilancio le indennità sono proporzionalmente ridotte nella seguente misura:

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Indennità lorda mensile Indennità lorda mensile prevista D.M. 119/2000 con riduzione del 10%	Incremento indennità finanziato dal contributo della Regione	Indennità lorda mensile 2023	Indennità lorda mensile 2024
Sindaco	€ 3.718,00	€ 662,58	€ 4.380,58	€ 4.380,58
Vice Sindaco	€2.788,50	€ 496,93	€ 3.285,43	€ 3.285,43
Assessori / Presidente del Consiglio comunale	€ 2.230,80	€ 397,55	€ 2.628,35	€ 2.628,35

*La misura è dimezzata per lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita ex art. 82, comma 1 TUELL;

Preso atto che sulla base delle nuove misure delle indennità di carica prevista per il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e per il presidente del Consiglio l'ammontare della spesa per l'aumento/differenza utile per adeguare dette indennità per come descritto nella tabella prima richiamata, è pari a 20.174,42 (oltre IRAP di legge) per il periodo 31/07/2023 - 31/12/2023 e di € 47.970,70 (oltre IRAP di legge) per l'anno 2024, fatte salve le indicazioni acquisite del Sindaco secondo cui questi incrementi devono essere calcolati , in misura corrispondente al ristoro assegnato dalla Regione Sicilia senza aggravio sul Bilancio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi delle norme vigenti;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto

- 1) di definire le indennità di funzione di Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio con decorrenza 31.07.2023, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 30/12/2021 n. 234, art. 1, commi 583-587, come da tabella di seguito riportata;

Misura ordinaria Indennità lorda mensile	Indennità lorda mensile Indennità lorda mensile prevista D.M. 119/2000 con riduzione del 10%	Incremento indennità finanziato dal contributo della Regione	Indennità lorda mensile 2023	Indennità lorda mensile 2024
Sindaco	€ 3.718,00	€ 662,58	€ 4.380,58	€ 4.380,58
Vice Sindaco	€2.788,50	€ 496,93	€ 3.285,43	€ 3.285,43
Assessori / Pres. del C. Comunale	€ 2.230,80	€ 397,55	€ 2.628,35	€ 2.628,35

*La misura è dimezzata per lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita ex art. 82, comma 1 TUELL

2) Di dare atto che la spesa complessiva per l'aumento/differenza dell'indennità di carica degli amministratori per gli anni 2023 e 2024 secondo la normativa prima descritta è pari a € 68.145,12 oltre ad euro 5.792,34 per IRAP;

3) Di assumere conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs. N 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.n. 118/2011, un impegno di spesa complessivo comprensivo di IRAP per l'anno 2023 di € 21.889,25 e per l'anno 2024 di € 52.048,21 per i periodi in premessa descritti;

4) Di impegnare la spesa complessiva di euro 73.937,45 nei pertinenti capitoli come segue :

ANNO 2023 :

01.01-1.03.02.01..001 cap. 10/10 - € 20.174,42

01.01-1.02.01.01.001 cap. 650 - € 1.714,83

ANNO 2024

01.01-1.03.02.01..001 cap. 10/10 - € 47.970,70

01.01-1.02.01.01.001 cap. 650 - € 4.077,50

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Firma] (Sig.ra Anna Sulsenti)

IL DIRIGENTE

[Firma] (Dott. Giorgio La Malfa)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**18 AGO. 2023**.....al.....**- 1 SET. 2023**.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

